

(N. 2255)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALARI, TIBERI, MERLONI, JODICE, PIGNATELLI, BONAFINI, BETTONI, MONETI, BERTOLA, ZENTI, CONTI, CARELLI, VALMARANA, LOMBARI, ROSATI, LOMBARDI, FOCACCIA, STIRATI, TORELLI e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1967

Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante un'etichetta informativa

ONOREVOLI SENATORI. — La recente diffusione di beni di consumo di origine industriale, o dall'industria profondamente trasformati, consente sempre meno al consumatore di operare le sue scelte liberamente e consapevolmente. Questa condizione esige che sia lo Stato a fissare norme che consentano di conoscere ogni notizia atta a facilitargli tale compito, tra cui, in molti casi, la composizione del prodotto. Ciò è tanto più necessario in un mondo che tende sempre più a superare i confini tra le nazioni e nel quale uno scambio veramente libero di prodotti non può non accompagnarsi ad una altrettanto libera possibilità di scelta da parte del consumatore; e tale possibilità è destinata a rimanere del tutto illusoria finchè le informazioni relative, almeno ai beni di più necessario consumo, non siano sufficientemente ampie, obiettive e accessibili.

Non si ignora, naturalmente, che tali norme, e i controlli per garantire l'osservanza, hanno un costo; ma è un costo che largamente si ripaga, per l'evidente vantaggio che ne deriva sia al consumatore, su cui

inevitabilmente ricade, ma che è messo in grado di regolarsi effettivamente; sia allo stesso produttore, al quale permette di difendersi dalla sempre più frequente concorrenza sleale.

Ora, non c'è dubbio che, dopo quelli alimentari — le norme relative ai quali continuano, sia pure con eccessiva lentezza e imprecisione, ad aggiornarsi — i prodotti tessili soddisfino bisogni primari ed abbiano subito, negli ultimi decenni, un'evoluzione tecnica imponente, mentre il consumo risentiva della non meno radicale trasformazione delle condizioni di vita, delle abitudini d'acquisto e del costume.

Così, mentre l'industria dispone di sempre maggiori possibilità d'utilizzare, con tecniche nuove, secondo la propria convenienza, le tradizionali materie prime, di giovare di quelle che il progresso scientifico ha rese e rende disponibili, di ricorrere alla mescolanza di fibre aventi le proprietà più varie, il consumatore è nell'impossibilità di verificarne a prima vista e al tatto, come una volta, la composizione e la qualità. E non

pochi imprenditori ne approfittano, com'è esperienza di tutti.

Già nel 1956, del resto, alla « Conferenza internazionale sulla qualità e l'etichettatura dei tessili » che si è svolta a Göteborg, con la partecipazione anche delle organizzazioni di consumatori di molti Paesi e della stessa nostra *Unione nazionale consumatori*, il presidente dell'*Associazione nazionale fra produttori di fibre tessili, artificiali e sintetiche* riconosceva che « non esiste, nel campo del controllo di qualità e del labelling di informazione o di manutenzione, alcuna divergenza fra gli interessi degli industriali e quelli del consumatore: al contrario, tali interessi coincidono. Beninteso, fra gli industriali degni di questo nome, che si preoccupano della loro produzione ... Il fatto stesso che questa conferenza sia stata decisa ed organizzata da un'associazione internazionale di produttori e che la più ampia partecipazione possibile di delegati delle organizzazioni di consumatori sia stata sollecitata dimostra in modo evidentissimo la fondatezza di questa affermazione ».

Sono trascorsi più di dieci anni e mentre altrove — come negli Stati Uniti d'America, dove le « *Rules and regulations under the Textile fiber products identifications act* » sono entrate in vigore il 3 marzo 1960; o in Francia, in cui ha forza il decreto del 25 ottobre 1963, per la « *Répression des fraudes dans le commerce des articles textiles* »; o nella Germania federale, che ha presente-

mente all'esame del suo parlamento una legge analoga, ma assai più rigorosa — si è concretamente affrontato il problema, in Italia è tuttora possibile spacciare per « *seta mista* » certi articoli per fodere per abbigliamento e persino per ombrelli, che abbiano due soli fili di tale fibra nella cimosa e dilagano frodi come quelle recentemente segnalate dal quindicinale dell'*Unione nazionale consumatori*, in una documentata inchiesta che è stata anche largamente ripresa dalla stampa di informazione.

Si impone quindi l'obbligo, previsto dal presente disegno di legge, di fornire ogni articolo tessile della sua « carta di identità », ossia di un'etichetta che, permettendo al consumatore di conoscerne almeno la composizione, lo metta in grado di giudicare meglio sia l'idoneità all'uso che intende farne, sia la adeguatezza del prezzo. Il che non significa, logicamente, voler limitare la libertà degli imprenditori di produrre o di vendere articoli tessili di non importa quale composizione, purchè questa sia dichiarata e accertabile.

Meno grave ed urgente appare, invece, la questione d'una seconda etichetta, pure già obbligatoria in altre nazioni dello stesso Mercato comune con le principali norme di manutenzione dell'articolo tessile, norme generalmente indicate dalla pubblicità del produttore o del venditore, e che, in ogni caso, dipendono dalla reale composizione del prodotto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutti i prodotti tessili fabbricati industrialmente, di qualsiasi origine e provenienza, a qualsiasi uso destinati, debbono avere, in conformità con le norme della presente legge, un'etichetta attestante la denominazione delle fibre che li compongono e le relative percentuali rispetto al peso netto totale.

Art. 2.

Per prodotti tessili si intendono tutti quelli che, allo stato grezzo, semilavorati, confezionati, sono composti di una o più fibre tessili ottenute dalle materie prime indicate all'articolo 4, senza alcuna distinzione se impiegate isolatamente o in mischia con altre, e senza alcuna distinzione del tipo di mischia.

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e diametro, atto ad applicazioni tessili.

Art. 4.

Per materie prime tessili si intendono le seguenti:

a) *lana*: esclusivamente per le fibre tratte dal vello di pecora e degli animali i cui peli sono tradizionalmente assimilati alla lana, cioè: alpaga, lama, vigogna, yack, cammello, capra cachemire, capra mohair, coniglio d'angora.

Nonostante l'assimilazione della lana di pecora ai peli degli altri animali indicati, è vietato designare per alpaga, lama, vigogna, yack, cammello, capra cachemire, capra mohair o coniglio d'angora la fibra proveniente dalla tosa della pecora;

b) *seta*: esclusivamente per le fibre tratte dai bozzoli di insetti sericigeni;

c) *cotone*: esclusivamente per le fibre ricavate dal fiore delle piante di cotone;

d) *canapa, cocco, juta, lino, ramie, sisal*: esclusivamente per le fibre ricavate dagli steli delle piante omonime;

e) *acetato o triacetato*: esclusivamente per le fibre ottenute da acetato di cellulosa solubile in acetone o da triacetato di cellulosa;

f) *alginato*: esclusivamente per le fibre ottenute da acidi alginici;

g) *cupro*: esclusivamente per le fibre prodotte secondo il procedimento cuproammoniacale;

h) *polinosico*: esclusivamente per le fibre ottenute secondo il procedimento omonimo;

i) *proteica*: esclusivamente per le fibre ottenute da sostanze proteiche naturali trasformate mediante l'azione di agenti chimici;

l) *viscosa*: esclusivamente per le fibre prodotte secondo il procedimento alla viscosa;

m) *acrilica, poliamidica, polietilenica, poliestere, polipropilene polistirolo, polivinile, vinilestere*: esclusivamente per le fibre ottenute dalla sintesi chimica dalla quale prendono rispettivamente nome.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad integrare con suo decreto l'elenco delle materie prime di cui al precedente articolo 4, con le denominazioni di altre materie prime prodotte o importate, utilizzate in impieghi tessili.

Art. 6.

Per peso netto del prodotto tessile s'intende il peso complessivo totale delle materie prime in esso contenute, allo stato anidro, secondo le consuetudini commerciali, escluso il peso di:

a) per i tessuti: cimose; catene e trame di legamento e di riempimento; materie grasse; tinture; appretti; materie per antipiega e per impermeabilizzazione ed ogni altra materia richiesta da esigenze tecniche;

b) per i prodotti confezionati: fodere, supporti, rinforzi, imbottiture, tessuti per interni, bordure, cucirini, elastici, bottoni, fibbie, colletti, nastri ed ogni altro accessorio, etichette, guarnizioni di ogni genere e tipo.

Art. 7.

Le denominazioni delle fibre delle materie prime di cui all'articolo 4, debbono essere indicate sull'etichetta di cui all'articolo 15, in ordine decrescente di quantità.

Art. 8.

Le specificazioni « pura » e « cento per cento », debbono, se usate, precedere o seguire immediatamente la denominazione della materia prima: esse sono consentite esclusivamente quando la fibra sia composta al cento per cento di un'unica materia prima che non abbia precedentemente subito alcun processo di filatura o feltratura, nè alcun trattamento meccanico o chimico che possa aver alterato in qualunque modo la natura della fibra stessa.

È tollerata la presenza accidentale di fibre estranee, nella misura dello 0,3 per cento, da calcolarsi sul peso netto del prodotto.

Art. 9.

L'uso della denominazione delle materie prime, senza altra aggiunta: ad esempio « lana », « seta », « cotone », « lino », è ammesso solamente quando la fibra è composta esclusivamente dalla materia prima indicata, in quantità non inferiore al novantacinque per cento e che non abbia precedentemente subito alcun processo di filatura o feltratura, nè alcun trattamento meccanico o chimico che possa aver alterato in qualunque modo la natura della fibra stessa.

Art. 10.

La presenza di fili di effetto, cioè ornamentali, è tollerata in misura che, con quelle

già ammesse per le fibre, non superi il sette per cento del peso netto del prodotto.

Nei casi in cui tale percentuale sia superata, l'indicazione dei fili d'effetto deve essere riportata sull'etichetta, su una riga, seguita dalla percentuale del peso da calcolarsi sul peso netto del prodotto.

Art. 11.

Quando in un prodotto tessile siano presenti fibre in quantità pari o inferiore al cinque per cento del suo peso netto, esse debbono essere indicate sull'etichetta con nessuna altra espressione che « altra fibra » o « altre fibre ».

Art. 12.

Quando un prodotto tessile sia composto interamente di fibre ottenute da cascami, ritagli, stracci, rimanenze, materiali di seconda mano, materiali di scarto, di contenuto, sia conosciuto sia praticamente non riconoscibile, l'indicazione delle fibre deve essere formulata esclusivamente con l'espressione « materiali di recupero cento per cento ».

Tale espressione, seguita dall'indicazione della relativa percentuale, è obbligatoria anche quando il prodotto ne contenga una quantità pari o inferiore al cinque per cento.

Art. 13.

Per quanto concerne le denominazioni « lana » e « seta » si stabilisce, in particolare:

Lana:

a) la specificazione « lana vergine » è ammessa per indicare la fibra o prodotti composti esclusivamente di fibre che non abbiano precedentemente subito alcun processo di filatura o feltratura, nè alcun trattamento meccanico o chimico che possa aver alterato in qualunque modo la natura della fibra stessa; tale specificazione è consentita

con una tolleranza di fibre estranee dello 0,3 per cento, anche agli effetti dei prodotti di « lana vergine » mista con un'altra fibra;

b) la specificazione « pura lana » è ammessa, in deroga al disposto dell'articolo 8:

1) per le fibre impiegate negli articoli del ciclo pettinato, puri o misti, con una tolleranza, per la presenza accidentale di fibre estranee, nella misura massima del due per cento, da calcolarsi sul peso netto del prodotto;

2) per le fibre impiegate negli articoli del ciclo cardato, puri o misti, con una tolleranza per la presenza accidentale di fibre estranee nella misura massima del cinque per cento, da calcolarsi sul peso netto del prodotto;

c) la specificazione « lana rigenerata » è obbligatoria per le fibre ricavate da lana che sia già stata sottoposta a lavorazioni di filatura, tessitura, feltratura, eccetera.

Seta.

In deroga alle disposizioni contenute nella legge 18 giugno 1931, n. 923 e nel regio decreto 1° maggio 1932, n. 544 sulla disciplina dell'uso del nome seta:

a) la specificazione « seta pura » è ammessa per indicare le fibre composte esclusivamente dalla parte centrale, regolare, continua dei bozzoli di insetti sericigeni;

b) le fibre ottenute da « *bourrette* » debbono essere indicate in etichetta, a termini dell'articolo 12 della presente legge;

c) ai contravventori si applicano le sanzioni previste dalla presente legge.

Inoltre, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 della presente legge:

d) la denominazione « seta », senza altre aggiunte, è ammessa per indicare fibre ottenute dai cascami, detti « chappe », dei bozzoli di insetti sericigeni e della lavorazione del filo, quali: « sfarfallati », « doppioni », « tarmati », « faloppati », « spelaia », « strusa », « gallettame », « ricotto », « macerato », « strazza », eccetera;

e) la carica eventualmente contenuta nelle fibre di « seta pura », non essendo materia prima tessile, non è oggetto dell'articolo 8 della presente legge. Essa è però sottoposta alle norme di cui all'articolo 22 del regio decreto 1° maggio 1932, n. 544.

Art. 14.

La denominazione generica delle materie prime di cui all'articolo 4 può essere seguita da un marchio di fabbrica depositato.

Tale marchio non deve contenere scritte o altre indicazioni che possano indurre in errore sulla natura, composizione o caratteristiche della materia prima e del prodotto.

Art. 15.

L'etichetta prevista dall'articolo 1 della presente legge:

1) deve essere fissata al prodotto mediante cucitura o con punti metallici ed in modo che sia facilmente visibile dall'acquirente;

2) può essere altresì tessuta oppure stampigliata sul prodotto purchè ne sia mantenuta la perfetta leggibilità, ed i caratteri e le interlinee siano gli stessi stabiliti per la etichetta dei materiali appresso elencati;

3) in caso di stampigliatura sul tessuto o in cimossa, l'etichetta deve essere ripetuta a intervalli non superiori a due metri lineari;

4) deve essere di cartone o cartone plastificato o plastica o tessuto;

5) deve recare le indicazioni prescritte dalla presente legge a macchina o a stampa, con caratteri uniformi, in corpo tipografico 12 e con una interlinea di almeno una riga tipografica;

6) deve riportare, per ogni riga, le sole indicazioni previste dalla presente legge, con la seguente successione: denominazione della materia prima, percentuale di peso, eventuale marchio di fabbrica depositato.

Non è consentita alcun'altra indicazione se non quella della ragione sociale del produttore o del venditore. È vietato fare ricorso a corsivi, abbreviazioni, virgolette e asterischi.

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge non si applicano a:

a) tutti i prodotti destinati ad applicazioni ed usi di carattere industriale, diversi dal campo d'applicazione della presente legge;

b) cinture, bretelle, cinturini per orologio, stringhe, etichette e distintivi, panni per pontole, scarpe di stoffa; strofinacci per pulizia, borse, valigie, passamaneria per arredamento, bottoni, scarti e oggetti usati;

c) tutti i prodotti in cui il valore delle fibre tessili impiegate sia palesemente irrilevante in proporzione all'insieme dell'articolo e che comunque non rientrino nel campo d'applicazione della presente legge.

Art. 17.

Tutte le indicazioni riportate dall'etichetta debbono essere comprovabili dalla documentazione tecnica e amministrativa d'uso corrente.

I relativi documenti, quali prospetti di fabbricazione, note di carico di magazzino, bolle di consegna, fatture, eccetera, debbono essere conservati per cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato immesso in commercio l'ultimo prodotto al quale i documenti stessi si riferiscono.

Art. 18.

Sono tenuti all'osservanza delle norme della presente legge: i fabbricanti, gli importatori, i trasformatori, i distributori, i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio di materie prime tessili, di fibre tessili, di prodotti tessili semilavorati, finiti, confezionati, a

quasiassi uso destinati, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16.

Vi è inoltre tenuto:

a) colui che ha la rappresentanza legale di una persona fisica o di una persona giuridica, ancorchè l'atto giuridico del potere di rappresentanza non dovesse essere valido;

b) colui che è membro di una persona giuridica legalmente rappresentata, avente diritto di rappresentanza di una società commerciale personale o ne sia socio;

c) colui che è preposto alla direzione o alla sorveglianza dell'azienda o di parte di essa; colui al quale è affidato l'incarico di adempiere sotto la propria responsabilità agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

Art. 19.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata agli ufficiali della polizia giudiziaria, agli ufficiali della polizia tributaria, ai funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici dipendenti.

Art. 20.

Gli ufficiali e i funzionari di cui al precedente articolo 19, sono autorizzati a prelevare nelle forme d'uso, esemplari dei prodotti con le relative etichette per le analisi necessarie a determinare la natura e la portata delle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge. Tali esemplari, accompagnati dal verbale di contestazione redatto nei modi e nelle forme d'uso, saranno rimessi al direttore della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano, o al direttore dell'Istituto di merceologia dell'Università di Stato più vicina, i quali, accertate le violazioni, trasmetteranno gli atti all'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale.

Detti ufficiali e funzionari sono altresì autorizzati al sequestro preventivo dei prodotti non muniti di etichetta o irregolarmente etichettati.

Art. 21.

Chiunque mette in circolazione prodotti tessili fabbricati industrialmente:

1) non muniti dell'etichetta come prescritto all'articolo 15;

2) muniti di un'etichetta che egli sa, o dalle circostanze deve supporre, inesatta;

3) muniti di un'etichetta contraffatta;

è punito con una multa da cinque a venti milioni di lire e nei casi più gravi o di recidività, oltre che con il massimo della multa, con la reclusione sino a cinque anni di carcere e con la privazione della licenza di esercizio.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 17, è punito con una multa da cinque a venti milioni di lire.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.